

OK AL MODELLO CHE NON RECEPISCE LA DECISIONE UE SUI CREDITI DELLE SOCIETÀ DI COMODO

## Le dichiarazioni Iva 2025 con vista sul non profit

DI FRANCO RICCA

La dichiarazione Iva 2025 tace sugli effetti dell'intervento della Corte di giustizia Ue sui crediti delle società di comodo. L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 9491/2025 di ieri, 15 gennaio 2025, ha approvato i consueti modelli e le relative istruzioni per la dichiarazione annuale 2025, saltando quest'anno la fase della preventiva pubblicazione delle bozze. Poche e di limitato rilievo le novità e le modifiche rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente. Spicca quindi, in questo contesto, il silenzio serbato dalle istruzioni in merito alla sentenza del 7 marzo 2024, causa C-341/22, con la quale la Corte di giustizia ha sostanzialmente bocciato (sia pure con la formula indiretta propria delle pronunce pregiudiziali) la norma dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 23 dicembre 2024, ritenuta dai giudici unionali in contrasto con il diritto dell'Ue laddove prevede la perdita del credito Iva delle società che, per tre anni consecutive, risultano non operative secondo i parametri della stessa legge (c.d. società di comodo) e, nello stesso periodo, non hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva per ammontare almeno pari all'importo che scaturisce dall'applicazione dei detti parametri. Il modello Iva 2025 e le relative istruzioni, invece, in linea con la norma censurata dalla Corte, continuano a qualificare la predetta circostanza come causa di perdita definitiva del credito, richiedendo alla società interessata di manifestare tale condizione indicando il codice 4 nel quadro VA e di abbandonare il credito Iva oggetto di "confisca", da riportare nel rigo VX2 ma non nei successivi.

**Le novità.** Passando alle poche modifiche, è stato anzitutto ridenominato il quadro VM (come già fatto per il rigo VP10 delle LIPE) per tenere conto che l'obbligo di versamento dell'Iva sulla prima cessione interna

con il modello F24 speciale non riguarda più solo gli autoveicoli introdotti da altri paesi Ue, ma anche quelli provenienti da San Marino e dallo Stato Vaticano. Nel quadro VO è stato aggiunto il rigo VO18, nel quale le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono comunicare di avere optato per l'applicazione, ai fini Iva, del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, come consentito, a decorrere dal 2024, dall'art. 5, comma 15-quinquies), del dl n. 146 del 21 ottobre 2021. Sempre nel quadro VO, è stato aggiunto il rigo VO27, riservato alle imprese agricole giovanili che hanno optato per il regime agevolato ai fini delle imposte dirette previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36. Infine, nel rigo VW del prospetto PR per le società che applicano il regime di liquidazione Iva di gruppo, è stato inserito il campo 2, nel quale le società non più rientranti nella disciplina delle società di comodo (per esempio, è da ritenere, per effetto del punteggio ISA), devono indicare l'ammontare complessivo delle eccedenze di credito ritrasferite al gruppo.

**Adesione avvisi bonari.** Da ultimo, si segnala che le istruzioni, a pag. 18, recepiscono il nuovo termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni (90 nel caso di recapito della comunicazione agli intermediari abilitati), così modificato con effetto dalle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, per il pagamento delle somme dovute con la riduzione della sanzione ad un terzo. L'entità della sanzione, tuttavia, viene ancora indicata nella misura del 30%, mentre per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, com'è noto, è stata ridotta al 25% nell'ambito della riforma di cui al dlgs n. 87 del 14 giugno 2024.

© Riproduzione riservata

